


COMUNE DI BLENIO



REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Indice dei contenuti

| | |
|--|----------|
| COMUNE DI BLENIO | 1 |
| REGOLAMENTO | 1 |
| PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE | 1 |
| I - DEFINIZIONI | 5 |
| II - BASI LEGALI | 5 |
| <i>Leggi e ordinanze</i> | 5 |
| <i>Direttive della SSIGA</i> | 6 |
| III - DISPOSIZIONI GENERALI | 6 |
| <i>Art. 1: Scopo e campo di applicazione</i> | 6 |
| <i>Art. 2: Basi giuridiche</i> | 6 |
| <i>Art. 3: Zona di distribuzione ed impianti</i> | 6 |
| <i>Art. 4: Fornitura dell'acqua potabile</i> | 6 |
| <i>Art. 5: Competenze dell'Assemblea, rispettivamente del Consiglio Comunale</i> | 7 |
| <i>Art. 6: Competenze del Municipio</i> | 7 |
| <i>Art. 7: Compiti dell'Ufficio tecnico (UTC)</i> | 7 |
| <i>Art. 8: Commissione di revisione</i> | 8 |
| <i>Art. 9: Contabilità del servizio di approvvigionamento idrico</i> | 8 |
| <i>Art. 10: Proventi</i> | 8 |
| IV - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE | 8 |
| <i>Art. 11: Piano generale acquedotto (Legge sull'approvvigionamento idrico)</i> | 8 |
| <i>Art. 12: Rete di distribuzione</i> | 8 |
| <i>Art. 13: Condotte principali</i> | 8 |
| <i>Art. 14: Condotte di distribuzione</i> | 8 |
| <i>Art. 15: Condotte private</i> | 8 |
| <i>Art. 16: Costruzione</i> | 8 |
| <i>Art. 17: Idranti</i> | 8 |
| <i>Art. 18: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche</i> | 9 |
| <i>Art. 19: Messa a terra</i> | 9 |
| V - ALLACCIAMENTI | 9 |
| <i>Art. 20: Domanda di allacciamento</i> | 9 |
| <i>Art. 21: Rifiuto di allacciamento</i> | 9 |

| | |
|--|-----------|
| <i>Art. 22: Tracciato e caratteristiche</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 23: Condizioni tecniche</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 24: Utilizzazione di proprietà private, servitù.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 25: Realizzazione delle condotte di allacciamento.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 26: Proprietà dell'allacciamento e dorsale.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 27: Vetustà condotte.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 28: Sostituzione allacciamento e dorsale</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 29: Manutenzione allacciamento e dorsale.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 30: Modalità di intervento.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 31: Messa fuori esercizio</i> | <i>11</i> |
| VI - INSTALLAZIONI INTERNE..... | 12 |
| <i>Art. 32: Esecuzione.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 33: Prescrizioni tecniche</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 34: Collaudo.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 35: Obblighi del titolare dell'allacciamento</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 36: Pericolo di gelo.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 37: Dovere di informazione.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 38: Controlli.....</i> | <i>13</i> |
| <i>Art. 39: Responsabilità.....</i> | <i>13</i> |
| <i>Art. 40: Impianti di trattamento dell'acqua potabile</i> | <i>13</i> |
| VII - FORNITURA DELL'ACQUA..... | 13 |
| <i>Art. 41: Principi.....</i> | <i>13</i> |
| <i>Art. 42: Obbligo di prelievo.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Art. 43: Limitazione della fornitura</i> | <i>14</i> |
| <i>Art. 44: Esclusione di responsabilità.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Art. 45: Divieto di cessione dell'acqua.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Art. 46: Prelievo abusivo.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Art. 47: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 48: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 49: Disdetta dell'abbonamento.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 50: Ripristino dell'abbonamento.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 51: Limitazione di portata per installazioni speciali</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 52: Piscine e fontane</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 53: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione</i> | <i>16</i> |
| <i>Art. 54: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie</i> | <i>16</i> |
| VIII - FINANZIAMENTO | 16 |
| <i>Art. 55: Autonomia finanziaria</i> | <i>16</i> |
| <i>Art. 56: Determinazione delle tasse.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Art. 57: Spese per le condotte principali e di distribuzione</i> | <i>16</i> |

| | |
|---|-----------|
| IX - COSTI ALLACCIAMENTO | 16 |
| <i>Art. 58: Allacciamento.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Art. 59: Casistica e criteri di calcolo.....</i> | <i>17</i> |
| <i>Art. 60: Limiti minimi e massimi.....</i> | <i>17</i> |
| <i>Art. 61: Costi di posa.....</i> | <i>17</i> |
| <i>Art. 62: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione</i> | <i>17</i> |
| <i>Art. 63: Altri costi.....</i> | <i>17</i> |
| <i>Art. 64: Costi della dorsale.....</i> | <i>18</i> |
| X - TASSE | 18 |
| <i>Art 65: Tassa di utilizzazione.....</i> | <i>18</i> |
| <i>Art. 66: Fatturazione e acconti per costi di fornitura.....</i> | <i>19</i> |
| <i>Art. 67: Incasso ed esecuzione</i> | <i>19</i> |
| XI - MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE..... | 19 |
| <i>Art. 68: Contravvenzioni, contestazioni e procedure.....</i> | <i>19</i> |
| XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI..... | 20 |
| <i>Art. 69: Entrata in vigore.....</i> | <i>20</i> |

I - DEFINIZIONI

| | |
|-----------------------------|---|
| Abbonato | colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente; |
| Titolare dell'allacciamento | proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo; |
| Utente | consumatore finale; |
| Acqua potabile | acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze; |
| Acqua industriale | acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile; |
| Condotte principali | condotte che alimentano le condotte di distribuzione; |
| Condotte di distribuzione | condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento; |
| Condotte di allacciamento | raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale; |
| Dorsale | parte comune di un allacciamento che serve più stabili; |
| Installazione interna | parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione; |
| Contatore | strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato; |
| Idrante | organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio; |
| SSIGA | Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque; |
| Rivenditore | ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua. |

II - BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulla derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE), RS 817.021.23
- Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI), RS 817.024.1
- Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale, RS 817.022.102
- Ordinanza sugli oggetti d'uso (OUso), RS 817.04
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)

III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture necessari al servizio di distribuzione dell'acqua potabile e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2. Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 2: Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 3: Zona di distribuzione ed impianti

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale. Il Comune è tenuto a fornire l'acqua potabile per usi domestici ed artigianali nel suo comprensorio di erogazione, secondo la capacità dei suoi impianti, con diritto esclusivo di privativa su tutto il territorio in zona edificabile del Comune.
2. Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. Legge sull'approvvigionamento idrico).
3. Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.
4. Nel caso di posa di tubature per la fornitura di acqua fuori dal perimetro stabilito dal Piano Regolatore, l'utente ed i proprietari potenzialmente interessati, sono chiamati a partecipare alla spesa.

Art. 4: Fornitura dell'acqua potabile

1. Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 3, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. Il Comune assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

3. Il Comune può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione. In tal caso gli enti beneficiari sono tenuti ad installare un contatore ed una valvola di ritenuta. La tassa d'utilizzo sarà applicata applicando il tariffario secondo il capitolo X.
4. Il Comune provvede in particolare a:
 - a) assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 35 e 36).
5. Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

Art. 5: Competenze dell'Assemblea, rispettivamente del Consiglio Comunale

Ai sensi dei disposti della Legge organica comunale (LOC) e del Regolamento organico comunale (ROC), l'Assemblea, rispettivamente il Consiglio comunale, in particolare:

- adotta i regolamenti del servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse;
- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- nomina la Commissione di revisione;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria del Comune;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

Art. 6: Competenze del Municipio

Ai sensi dei disposti della Legge organica comunale (LOC) e del Regolamento organico comunale (ROC), il Municipio in particolare, è responsabile dell'amministrazione del Comune e la rappresenta in giudizio.

Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, ed al suo miglioramento.

Inoltre:

- presenta all'Assemblea, rispettivamente al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- propone all'Assemblea, rispettivamente al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea, rispettivamente al Consiglio comunale;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
- designa il responsabile operativo all'interno dell'Ufficio tecnico (UTC).

Art. 7: Compiti dell'Ufficio tecnico (UTC)

L'UTC collabora con il Municipio alla gestione del servizio e in particolare:

- formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
- collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti.

Art. 8: Commissione di revisione

La Commissione della gestione dell'Assemblea, rispettivamente del Consiglio comunale, funge da Commissione di revisione.

Art. 9: Contabilità del servizio di approvvigionamento idrico

La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato e integrata con quella del Comune.

Art. 10: Proventi

Richiamato l'obbligo di una gestione del servizio finanziariamente autosufficiente, gli avanzi e i disavanzi occasionali saranno assorbiti dal capitale proprio del Comune.

IV - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 11: Piano generale acquedotto (Legge sull'approvvigionamento idrico)

Gli impianti del Comune sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.

Art. 12: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 13: Condotte principali

1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 14: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 3.

Art. 15: Condotte private

Sono considerate condotte private quelle che, partendo da una condotta principale o secondaria, servono uno o più privati, i cui oneri sono a completo carico degli stessi. Se ritenuto necessario, il Comune può sostituire le condotte private con condotte proprie, se ciò permette una più razionale fornitura d'acqua senza alcun obbligo di indennizzo ai proprietari precedenti.

Art. 16: Costruzione

1. Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.

Art. 17: Idranti

1. Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente alla Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

- a. definisce la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. si occupa della posa degli idranti.
2. Il Comune assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 18: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Comune.
3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 68.

Art. 19: Messa a terra

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. Il Comune non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

V - ALLACCIAMENTI

Art. 20: Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Comune tramite l'apposito formulario, almeno 15 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, corredata da un piano di situazione con indicato il punto d'attacco desiderato.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 21: Rifiuto di allacciamento

1. Il Comune può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 22: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Comune tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 23: Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 24: Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione ai disposti del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Comune l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Comune prima dell'inizio dei lavori.

5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservate le disposizioni del Codice civile svizzero (CCS).

Art. 25: Realizzazione delle condotte di allacciamento

L'allacciamento fino e compresa la saracinesca di entrata potrà essere eseguito solo dagli installatori espressamente autorizzati dal Comune e secondo prescrizioni SSIGA.

I costi di realizzazione dell'allacciamento sono regolati nel Capitolo IX.

Art. 26: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

1. Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Comune.
2. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
3. La dorsale è di proprietà comunale.

Art. 27: Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 28: Sostituzione allacciamento e dorsale

1. Il Comune può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà dell'allacciamento;
 - d. ripetute perdite d'acqua;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo IX.

Art. 29: Manutenzione allacciamento e dorsale

1. Il Comune può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. ripetute perdite d'acqua;
 - d. altri motivi di ordine tecnico.
2. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo IX.

Art. 30: Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Comune.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Comune può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 31: Messa fuori esercizio

Il Comune provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo IX:

1. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
2. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
3. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

VI - INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 32: Esecuzione

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 33: Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alla prescrizioni emanate dal Comune.
2. Dopo la saracinesca d'entrata, deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Comune di rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Comune o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Comune. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 34: Collaudo

1. Il Comune o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Comune si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
3. Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X.

Art. 35: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 36: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 35. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 37: Dovere di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Comune preventivamente e per iscritto.

2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Comune danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.
3. Il Comune dev'essere immediatamente informato di ogni avaria che si dovesse verificare alla condotta di allacciamento fino alla saracinesca di entrata e di eventuali anomalie nella fornitura di acqua.
4. Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 38: Controlli

1. Il Comune deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Comune, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 39: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 40: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

VII - FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 41: Principi

1. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Comune vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 43.
2. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
3. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
4. Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
5. Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 42: Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 43: Limitazione della fornitura

1. Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Comune.
2. Il Comune provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 44: Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 37 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 45: Divieto di cessione dell'acqua

1. È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 46: Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XI.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 47: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Il Comune può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola antiritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 48: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

1. Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione, rispettosa dell'art. 65.

Art. 49: Disdetta dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Comune con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata.
2. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata calcolata pro rata temporis.
4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Comune. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento come pure per il ripristino dell'erogazione.

Art. 50: Ripristino dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Comune con tre giorni lavorativi di preavviso.
2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 51: Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Comune può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 52: Piscine e fontane

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 m³.
2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Comune e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa prevista nel capitolo X.
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Comune potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Art. 53: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 51, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, la quale regola gli aspetti tecnici.
2. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

Art. 54: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Comune.
2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

VIII - FINANZIAMENTO

Art. 55: Autonomia finanziaria

1. La gestione del servizio di erogazione dell'acqua potabile dev'essere finanziariamente autosufficiente. Per la copertura delle spese il Comune preleva le tasse di allacciamento, di cantiere e d'uso.
2. Il finanziamento del servizio è assicurato da:
 - a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di miglioria.
3. Le tasse allacciamento ed utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 56: Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalla tabella contenuta nel presente regolamento.

Art. 57: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

IX - COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 58: Allacciamento

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di posa delle condotte;

c. le spese di collaudo.

2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 59: Casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - ogni ampliamento di un allacciamento esistente.

Art. 60: Limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

| Tipologia | Unità | Minimo | Massimo |
|---|------------|--------|---------|
| 1. casa mono e bifamiliare | fr./tantum | 500.— | 750.— |
| 2. stabili plurifamigliari, commerciali, industriali e stalle ad uso agricolo | fr./tantum | 700.— | 1'050.— |
| 3. stallini, depositi, grotti, pollai, prati e orti | fr./tantum | 100.— | 150.— |

Art. 61: Costi di posa

1. I costi di posa saranno ripartite nel seguente modo:
 - a. Scavi, pozzetti, ripristini terreni e pavimentazioni a completo carico dell'allacciato (dalla tubazione principale);
 - b. Opere da idraulico, dalla tubazione principale fino alla saracinesca compresa, per una distanza massima di 10 ml, a carico in ragione del 50 % ciascuno tra Comune e allacciato.
2. La modalità di ripartizione dei costi come al cpv. 1, riguarda anche la manutenzione e la sostituzione degli allacciamenti esistenti nonché la posa di nuove condotte, per i quali il Comune può eseguire i nuovi allacciamenti ed il raccordo sino e compresa la saracinesca d'entrata posta all'esterno dello stabile.

Art. 62: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

1. Se richiesto il Comune allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
2. A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Comune provvede all'emissione della relativa fattura.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il Comune ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
4. Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 63: Altri costi

1. I costi di manutenzione, sostituzione, messa fuori servizio dell'allacciamento e disdetta dell'abbonamento, sono stabiliti dal Comune.
2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono stabiliti secondo le modalità di cui all'art. 61, fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 64: Costi della dorsale

1. I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
2. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
3. Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

X - TASSE**Art 65: Tassa di utilizzazione**

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa.
2. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.
3. Le tasse (IVA compresa) sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella:

| Tipo di utente | Unità | Minimo | Massimo |
|---|--------------|---------------|----------------|
| 1. Abitazioni primarie e secondarie | | | |
| 1.1 con una persona | fr./anno | 100.— | 250.— |
| 1.2 con due o più persone | fr./anno | 200.— | 400.— |
| 1.3 per abitazioni secondarie di utenti domiciliati nel Comune che ne fanno esclusivo uso proprio | fr./anno | 80.— | 200.— |
| 2. Esercizi pubblici | | | |
| 2.1 bar | fr./anno | 250.— | 400.— |
| 2.2 ristoranti senza alloggio | fr./anno | 250.— | 400.— |
| 2.3 ristoranti con alloggio | | | |
| a. fino a 15 posti letto | fr./anno | 500.— | 900.— |
| b. da 16 a 30 posti letto | fr./anno | 700.— | 1'100.— |
| c. da 31 a 50 posti letto | fr./anno | 900.— | 1'300.— |
| d. da 51 a 100 posti letto | fr./anno | 1'100.— | 1'500.— |
| 2.4 garages / carrozzerie | fr./anno | 300.— | 600.— |
| 2.5 autolavaggi | fr./anno | 600.— | 1'000.— |
| 2.6 studi medici/farmacie | fr./anno | 250.— | 400.— |
| 2.7 macellerie | fr./anno | 250.— | 600.— |
| 2.8 industrie e imprese | fr./anno | 300.— | 800.— |
| 2.9 uffici, negozi e piccoli artigiani e latterie | fr./anno | 150.— | 220.— |
| 2.10 alloggi collettivi e colonie | fr./anno | 500.— | 800.— |
| 2.11 campeggi occasionali | fr./giorno/ | 0.15 | 0.20 |

| | | | |
|---|------------|-------|---------|
| | persona | | |
| 2.12 impianti betonaggio | fr./anno | 600.— | 1'000.— |
| 3. Aziende agricole | fr./UBG | 12.— | 25.— |
| 4. Piscine | | | |
| 4.1 volume fino a 8 m3 | fr./m3 | 30.— | 50.— |
| 4.2 volume da 8.01 m3 a 30 m3 | fr./m3 | 50.— | 80.— |
| 4.3 volume da 30.01 m3 a 100 m3 | fr./m3 | 100.— | 150.— |
| 5. Tassa di cantiere | | | |
| (lavori di costruzione, riattazione, ampliamenti e modifiche considerevoli) | fr./tantum | 200.— | 300.— |
| 6. Abbonati a contatore | | | |
| - tassa annua di noleggio del contatore | fr./anno | 30.— | 50.— |
| - tassa di consumo al m3 | fr./m3 | 0.50 | 1.50 |

Art. 66: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Municipio.
2. Il Municipio si riserva il diritto di richiedere acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 67: Incasso ed esecuzione

1. Il Comune indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
2. Il Comune ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune, è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

XI - MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 68: Contravvenzioni, contestazioni e procedure

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio secondo l'Art. 145 della Legge organica comunale (LOC).
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei termini previsti dalla Legge organica comunale (LOC) e dalla Legge sulle procedure amministrative (LPamm), riservate eventuali norme speciali.
3. Il Comune nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Comune per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 69: Entrata in vigore

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il Regolamento precedente, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 22 aprile 2013, ed entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI BLENIO

La Presidente:

Rigozzi Nancy

Il Segretario:

Beretta Loris

Gli Scrutatori:

Broggi Athos

Degiorgi Laura

- Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 settembre 2014.